



Decisione n. 1067 del 9 novembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 22 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 1956, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente chiede il rimborso del capitale investito per l’acquisto, in occasione di un’operazione di aumento del capitale del 2012, di 2.050 azioni emesse dall’intermediario dei cui servizi d’investimenti al tempo si avvaleva, poi sottoposto a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015 (di seguito anche la “*vecchia Banca*”). In merito, ella afferma di aver fatto presente, in fase di sottoscrizione di tali titoli, al personale della *vecchia Banca* la sua volontà di non sottoscrivere, anche a causa della sua situazione economica e familiare, prodotti rischiosi ricevendo, sul

punto, ampie assicurazioni. La Ricorrente precisa anche di non possedere un'elevata cultura finanziaria e che *“la radicazione capillare e datata della Banca nel Territorio costituiva un elemento determinante”*.

Stanti gli eventi che hanno successivamente interessato tale intermediario, in data 17 gennaio 2018 la Ricorrente inoltra reclamo all'intermediario, formulando richiesta di rimborso delle azioni acquistate. Insoddisfatta del riscontro ricevuto, si è rivolta all'ACF chiedendo *“una pronuncia ... riguardo alla richiesta di rimborso... del capitale investito per l'acquisto delle azioni... limitatamente al pacchetto di n 2.050 acquisito a seguito dell'aumento di capitale 2012.”*, per un importo pari a € 1.742,50.

2. L'Intermediario, in primo luogo, rileva che le doglianze della Ricorrente si baserebbero esclusivamente sulla falsità del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2012, non avendo mosso altre contestazioni nei confronti dell'operato della Banca; a suo parere, pertanto, la decisione da assumersi in questa sede non potrà che basarsi su questo unico profilo, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

L'Intermediario eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), del Regolamento ACF, non avendo la Ricorrente fornito alcun elemento a sostegno delle proprie doglianze, né la prova del nesso di causalità, sul punto richiamando l'onere per il ricorrente di allegare l'inadempimento e di fornire la prova del danno e del nesso di causalità, oltre a precedenti di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio.

Il Resistente eccepisce, altresì, l'incompetenza *ratione materiae* del Collegio che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ACF, conosce delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari *“degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF”*. A suo avviso, il caso in esame, invece, riguarderebbe il rapporto tra socio ed emittente, essendo quest'ultimo peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 2441 c.c., ad offrire ai propri azionisti i titoli di nuova emissione: a tali operazioni non si applicherebbe, dunque, a suo dire la disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento, ma quella dell'offerta al pubblico disciplinata nel Titolo II della Parte IV del Tuf. Tale assunto sarebbe confermato dal fatto che per

estendere la disciplina degli artt. 21 e 23 Tuf all'attività di sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da banche. il legislatore ha dovuto espressamente prevederlo all'art. 25-bis del Tuf.

Sempre in via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che la *nuova* Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti della Ricorrente. A questo proposito parte resistente osserva che sia la Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione, escluderebbero che gli azionisti (e gli obbligazionisti subordinati) della *vecchia* Banca, possano avanzare pretese nei confronti dell'Intermediario e ciò allo scopo di *“non frustrare gli interessi pubblici perseguiti con la procedura di risoluzione, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria e finanziaria dell'azienda ceduta”*. In tal senso deporrebbe il dettato della Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD), nella parte in cui esclude che gli azionisti o i creditori le cui passività non siano state cedute all'ente-ponte possano rivalersi nei confronti di quest'ultimo. Sul punto la Banca richiama anche una pronuncia del Tar Lazio, di rigetto del ricorso proposto da azionisti della Vecchia Banca contro i provvedimenti di risoluzione emanati dalla Banca d'Italia, in cui verrebbe esplicitata la *ratio* di istituti propri della procedura di risoluzione, quali la cessione di tutte o parte delle attività e delle passività ed il *bail-in*. Anche il Tribunale di Macerata in una recente pronuncia avrebbe riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Intermediario. A parere di parte resistente, quindi, *“l'interesse pubblico a salvare la banca in perdita e garantire la stabilità del sistema bancario, ha prevalso sulla tutela degli investitori, in primis gli azionisti, cui fa capo il rischio di impresa derivante dall'investimento nel capitale della Vecchia Banca... e come tali legittimamente coinvolti nel dissesto della stessa, a prescindere dal titolo giuridico sulla scorta del quale si pretende di ottenere quanto investito”*.

Riconoscendo la legittimazione passiva della *nuova* Banca si arriverebbe, peraltro, al risultato per cui *“sulla Banca graverebbero per altra via le stesse passività da cui la procedura di risoluzione legislativamente regolamentata ha voluto liberarla”*. A riprova di ciò l'Intermediario rileva che il legislatore ha approntato forme di ristoro alternative (Fondo di solidarietà) a vantaggio dei detentori strumenti finanziari

subordinati, non includendo gli azionisti fra i potenziali beneficiari, dal momento che costoro *“con il proprio investimento si sono assunti il rischio di impresa”*. La legittimazione passiva dell'Intermediario sarebbe da escludere anche alla luce del disposto dell'art. 2560 c.c. laddove prevede che il cessionario dell'azienda risponde solo dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.

Nel caso di specie, inoltre, non essendo stato prestato il servizio di consulenza, la Banca si sarebbe limitata a valutare l'appropriatezza, adempiendo, pertanto, a quanto prescritto dalla normativa vigente. A suo parere, dunque, le doglianze della cliente costituirebbero un tentativo di ribaltare sull'Intermediario le perdite subite per un comportamento imputabile solo all'investitore stesso: tale tendenza sarebbe stata stigmatizzata dalla giurisprudenza di legittimità, che avrebbe sottolineato come *“la tutela dell'investitore (...) non è un'assicurazione contro le perdite finanziarie, posta a carico dell'intermediario”*.

Quanto al danno patito dalla Ricorrente, esso discenderebbe dal legittimo azzeramento delle azioni da parte delle competenti Autorità e, pertanto, non riconducibile alle lamentate violazioni dell'Intermediario. Né la Ricorrente avrebbe assolto all'onere di mitigare il danno, non avendo provveduto a rivendere tutte le azioni in suo possesso per tempo, allorquando cioè il loro valore cominciava a decrescere, mano a mano che il mercato prendeva consapevolezza della reale situazione economica e finanziaria in cui versava la *vecchia* Banca.

Avuto riguardo alla quantificazione del danno, l'Intermediario evidenzia, infine, che il Collegio dovrà eventualmente tener conto degli importi incassati dalla Ricorrente a titolo di dividendi in relazione al possesso delle azioni. Precisa, infine, che non dovrebbero essere riconosciuti gli interessi, in quanto non richiesti espressamente in ricorso.

3. Nelle deduzioni integrative la Ricorrente tiene a precisare che la sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale non è avvenuta su propria iniziativa, bensì a seguito di lettera informativa e di invito della *vecchia* Banca ad effettuare l'operazione. Nell'occasione la Ricorrente - ignara dei rischi dell'investimento e sia per indole che per situazione familiare non disposta a sottoscrivere prodotti rischiosi - si sarebbe basata sul prospetto informativo, essendo questo l'unico elemento

conoscitivo e informativo messo a sua disposizione. A fronte delle richieste di spiegazioni avanzate già nei mesi successivi, il personale della Banca le avrebbe fornito rassicurazioni specificando: “*noi stessi impiegati deteniamo azioni... e quindi deve stare tranquilla*”.

Con riferimento all’eccezione sollevata dall’Intermediario di carenza di legittimazione passiva, la Ricorrente richiama precedenti della giurisprudenza di merito di segno opposto e in ordine alla quantificazione del danno precisa che la propria domanda risarcitoria riguarda solo le azioni acquisite in sede di aumento di capitale, che hanno dato origine a un unico dividendo in data 3 maggio 2012 pari ad € 0,0315 ad azione, per complessivi € 64,57.

4. L’Intermediario non ha ritenuto di svolgere repliche finali.

DIRITTO

1. *In primis* va affrontata l’eccezione opposta dalla Banca relativa al fatto che in sede di decisione il Collegio, in ossequio al principio di cui all’art. 112 c.p.c., dovrebbe limitare il proprio esame all’unica contestazione che, a suo avviso, sarebbe stata sollevata dalla Ricorrente riguardante le carenze informative del prospetto relativo all’aumento di capitale 2012, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae*. In proposito non può non osservarsi che l’odierna Ricorrente non si è avvalsa dell’assistenza di un legale in sede di predisposizione del ricorso, non potendosi dunque pretendere da un soggetto privo dei necessari requisiti di professionalità e conoscenza del quadro giuridico di riferimento la puntuale qualificazione giuridica delle allegazioni formulate. Ad ogni modo, in data 28 febbraio 2018 la Ricorrente medesima ha avuto modo di integrare le proprie doglianze, cosicché, dall’esame congiunto del ricorso e della nota di integrazione, si ricava che esse riguardano l’operato della *vecchia* Banca nel suo ruolo di Intermediario che presta un servizio d’investimento e non di emittente, risultando evidente che le sue contestazioni afferiscono alle carenze informative in fase di sottoscrizione dell’investimento, Ciò emerge:

i) dal richiamo operato alla decisione dell’ACF n. 175 del 10 gennaio 2018, che concerne una fattispecie del tutto analoga a quella in esame (acquisto, in sede di

aumento di capitale 2012, di 4.000 azioni della *vecchia* Banca) e alla quale, pertanto, parte ricorrente ha ritenuto di fare rinvio, evidentemente reputando che fosse idonea a rappresentare il tenore delle proprie doglianze meglio di quanto non fosse in grado di fare autonomamente (ha precisato, infatti, di non possedere un'elevata cultura finanziaria e di svolgere la professione di operaia);

ii) dal contenuto della nota di chiarimenti del febbraio 2018, ove parte ricorrente afferma che *“in fase di sottoscrizione delle azioni oggetto di aumento di capitale la scrivente rappresentava alla addetta che: per sua indole, ed in particolare per l'attuale situazione economico-familiare non era disposta a sottoscrivere prodotti rischiosi”*. Nella medesima nota, aggiunge, inoltre di essere stata indotta a compiere l'investimento sulla base delle rassicurazioni fornite in sede di sottoscrizione dall'operatore al quale aveva chiesto spiegazioni;

iii) dalle deduzioni integrative, ove la Ricorrente insiste sull'operato non corretto tenuto dall'Intermediario in occasione dell'investimento, laddove afferma che *“la sottoscrizione è avvenuta a seguito di lettera informativa e di invito da parte di Banca... e non di propria iniziativa; (...) la ricorrente veniva invitata a sottoscrivere l'aumento di capitale ed in quella sede non poteva conoscere altri aspetti circa il rischio insito nell'investimento proposto e caldeggiato dalla addetta.”*.

Alla luce di ciò, è chiaro che le doglianze della Ricorrente risultano focalizzate sulla fase del collocamento del titolo e sono, dunque, rivolte a far rilevare la violazione da parte dell'Intermediario delle regole di correttezza e trasparenza in sede di collocamento dello strumento finanziario di cui all'art. 21 del TUF; doglianze di indubbia competenza dell'ACF.

2. Coerentemente con quanto testè rilevato, l'eccezione circa l'inammissibilità *ratione materiae* (ex art. 4 Regolamento ACF) della doglianza attorea, volta ad affermare la responsabilità della *nuova* Banca conseguente alla violazione degli artt. 94 del. TUF per le carenze informative nel prospetto è *in parte qua* fondata, avendo già il Collegio affermato il proprio difetto di competenza *“a pronunciarsi sulla domanda ... fondata sull'allegazione di una responsabilità per carenze informative del prospetto ex art. 94 TUF, circoscrivendo l'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 19602/2016 l'ambito di operatività dell'ACF alle (sole) controversie «tra investitori*

e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...»;”(decisione n. 165 del 9 gennaio 2018). Ciò detto, resta comunque ferma la competenza del Collegio in merito ai profili della violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento ex art. 21 del TUF, come si è visto, spiegate dalla Ricorrente.

3. L'Intermediario chiede poi che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, lett. a) e b), del Regolamento ACF; in relazione al primo profilo (indeterminatezza della domanda) si osserva che la Banca fa discendere tale asserito vizio dalla presunta mancata prova da parte della Ricorrente del fondamento delle proprie doglianze, con particolare riferimento al nesso di causalità tra il fatto e il danno, citando, a sostegno della propria tesi, quanto previsto *dal Regolamento Consob n. 19602/2016 concernente il procedimento che si svolge avanti l'ACF*, e precedenti di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova. Tali rilievi si ritengono, tuttavia, non idonei a configurare profili d'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dello stesso, integrando piuttosto questioni di merito. D'altro canto, non pare dubbio che nel caso di specie il tenore del ricorso, anche alla luce delle integrazioni pervenute dalla Ricorrente, abbia consentito alla Banca di individuare la materia del contendere, come ne è prova il fatto che l'Intermediario è stato messo in condizione di svolgere ampie difese.

4. Con riferimento all'ulteriore motivo di inammissibilità, inerente al fatto che la controversia, avrebbe ad oggetto i rapporti tra emittente e soci in sede di aumento di capitale, in quanto l'investimento risulta riveniente dall'esercizio del diritto di opzione riconosciuto al socio, pertanto esulando dall'ambito di competenza dell'ACF, trattasi anche in questo caso di eccezione infondata. Sul punto si richiama l'orientamento, già fatto proprio dal Collegio, per cui *“la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato presso i ricorrenti azioni di propria emissione e che questi ultimi abbiano sottoscritto parte di tali azioni esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionisti dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere*

oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato "Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche", chiarisce che queste ultime "anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari" sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento" (Dec. 165 del 9 gennaio 2018).

5. Ancora in via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione passiva. Secondo parte resistente, la nuova Banca – soggetto giuridico nuovo, destinato ad operare quale "ente ponte" – non sarebbe legittimata passiva e, dunque, rispondere di pretese di azionisti della vecchia Banca. L'Intermediario giunge a questa conclusione sulla base di una ricostruzione dei fatti e degli atti che hanno portato alla risoluzione della vecchia Banca ed al trasferimento in capo alla nuova della sola azienda bancaria, "previa depurazione delle passività più rilevanti e riduzione totale del valore, tra gli altri strumenti finanziari, delle azioni" e sulla base della ratio sottesa alla direttiva BRRD.

Al riguardo, si osserva che anche la questione della legittimazione passiva in capo ai nuovi soggetti costituiti a seguito di procedure di risoluzione di enti creditizi ha formato oggetto di esame da parte di questo Collegio che, in varie pronunce (v., di recente, Dec. n. 584 del 2 luglio 2018), concernenti proprio l'odierno Intermediario (a seguito dell'incorporazione della nuova Banca), ha affermato la legittimazione passiva dei predetti soggetti a stare in giudizio nei procedimenti ACF vertenti sulla violazione di regole di condotta nella vendita di azioni della vecchia Banca. Nelle suddette decisioni si giunge a tale conclusione in esito all'analisi del provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla

vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse. Né d'altra parte, una tale linea interpretativa frustra, ad avviso di questo Collegio, lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell'insolvenza. Infatti, il provvedimento attuativo del d. lgs. n. 180 del 2015 ha riguardo *“propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma [...] non si [possono] ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria”* (v., *amplius*, decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).

6. Passando al merito, relativamente all'adempimento degli obblighi informativi in occasione dell'operazione di aumento del capitale sociale del 2012, si rileva che, fatta eccezione per il rinvio al prospetto informativo contenuto nella scheda di adesione, non risulta in atti alcuna documentazione idonea a far ritenere comprovato che l'Intermediario abbia assolto in concreto ai propri doveri d'informazione attiva, assicurandosi che l'investitore fosse consapevole degli effettivi rischi insiti in uno strumento finanziario di tale tipologia. Né, d'altro canto, si rinvencono in atti elementi utili a far ritenere comprovato il rispetto da parte dell'Intermediario delle specifiche misure di trasparenza *ex ante* e di quelle *ex post* (tra cui, ad esempio, il presumibile valore di realizzo) indicate nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi.

D'altronde, le criticità connesse con l'informativa fornita dall'Intermediario in occasione dell'aumento di capitale sociale del 2012 è stata già oggetto di scrutinio da parte di questo Collegio in varie pronunce (v., tra le tante, decisione n. 165 del 9 gennaio 2018) in cui si è rilevato: *“dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale*

del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo "grave", e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia. [...] Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di Emittente, offra proprie azioni sulla base di un set informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell'investimento [...] lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli". Non può, quindi, aversi in questa sede dubbio alcuno circa le violazioni informative poste in essere.

7. Quanto all'eccezione dell'Intermediario circa il fatto che il danno subito dalla Ricorrente "non è stato istantaneo, avendo le azioni subito diminuzioni di valore nel tempo", cosicché l'investitore avrebbe potuto procedere al disinvestimento, anche con riguardo a ciò questo Collegio ha già avuto modo di porre in luce che "nulla può essere rimproverato ... all'odierno ricorrente per non avere egli mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da un investitore retail con un profilo di esperienza e competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti l'onere di cogliere autonomamente i segnali di allarme che gli avrebbero consentito di mitigare il danno, mediante la tempestiva cessione delle azioni in suo possesso. Inoltre, e in ogni caso, non pare ragionevole "compensare" una del tutto ipotetica colpa della Ricorrente in tal senso con il dolo della Vecchia Banca, che ha come detto fornito, in occasione dell'aumento di capitale del 2012, una non veritiera e

fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all'investimento da parte dei risparmiatori” (Dec. 584 del 2 luglio 2018).

8. Stante tutto quanto sopra, è da ritenersi conclusivamente fondata la domanda della Ricorrente volta ad ottenere il risarcimento di quanto investito per effetto della sottoscrizione delle azioni di che trattasi, nell'ambito dell'aumento di capitale del febbraio 2012, e dunque per un importo pari a € 1.742,50. Da tale importo vanno detratti i dividendi attribuiti con riguardo a tale operazione che, successivamente alla data di sottoscrizione delle azioni, risultano essere stati corrisposti esclusivamente nel mese di maggio 2012. Secondo le contabili dei dividendi prodotte dall'Intermediario, in data 3 maggio 2012 il dividendo accordato era pari 0,0315 euro ad azione: ne deriva che, con riferimento alle n. 2.050 azioni oggetto di domanda, la Ricorrente ha incassato a titolo di dividendo € 64,575, che, al netto della tassazione (20%), risulta pari ad € 51,66, somma da detrarre dal risarcimento da riconoscersi, pervenendosi così ad un totale di € 1.690,84; somma che debitamente rivalutata, trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque di debito di valore (*“La qualificazione di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale, operata dalla Corte d'appello, non può ritenersi affetta da errore, costituendo principio di diritto, ripetutamente enunciato da questa Corte, quello secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione ...”*, Cassazione civile, sez. III, 27/06/2016, n. 13225), ammonta a € 1.761,86.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui sopra, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma rivalutata di euro 1.761,86, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi